



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Gestione ex ASSI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTA la legge 15 luglio 2011, n. 111, istitutiva dell’Agenzia per lo Sviluppo del Settore Ippico (ASSI) quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l’altro, la soppressione dell’Agenzia per lo Sviluppo del Settore Ippico (art. 3, comma 9);

VISTA la legge 7 agosto 2012, n.135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)*”;

VISTO, in particolare, l’art. 23-quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell’ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prevedendo espressamente che, nelle more dell’adozione dei decreti di ripartizione delle predette funzioni e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possa delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione al fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all’ente soppresso;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013 registrato alla Corte dei Conti il 25 febbraio 2013, reg. n. 2, fgl. 215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all’ex ASSI dalla vigente normativa ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori che, a far data dall’adozione del medesimo decreto, vengono affidate all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto n. 487 dell’11 marzo 2013 con il quale, nelle more dell’adozione della Direttiva ministeriale sull’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2013, nonché dell’emanazione del DPCM relativo alla riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dei successivi decreti ministeriali attuativi, al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa, la gestione delle funzioni dell’ex ASSI è stata affidata alla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare (PQA) e alla Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli Enti territoriali (AGRET) nell’ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Gestione ex ASSI

VISTE le disposizioni regolamentari inerenti allo svolgimento delle corse ippiche di trotto e di galoppo e, in particolare, quelle che disciplinano il pagamento delle iscrizioni alle corse quali, nello specifico:

1. l'art. 57 del regolamento delle corse al trotto, il quale prevede che, per corse diverse dai grandi premi e delle corse classiche, siano dovute, dal proprietario o da chi iscrive il cavallo, somme pari allo 0,10% del premio complessivo (per l'iscrizione e l'estrazione dei numeri) e ulteriori 0,40% del premio complessivo (per la dichiarazione di partenza), somme che poi sono ripartite in parti uguali tra i cavalli premiati;
2. l'art. 129 regolamento delle corse al galoppo ex JCI e la deliberazione del Commissario dell'UNIRE n. 11 del 2 febbraio 2011, che prevedono, per la partecipazione alle corse, ad esclusione di quelle di Gruppo e delle corse "classiche", le seguenti "entrate" e "forfeits":
 - a) dichiarazione di partenza (entrata): 0,15% dell'ammontare complessivo del premio (maggiorazione agli allevatori esclusa); tale importo non è dovuto per cavalli considerati regolarmente partiti, a norma dei Regolamenti delle corse e delle scommesse;
 - b) ritiro del cavallo dopo la dichiarazione di partenza uguale all'ammontare dell'entrata;
 - c) rinuncia per mancata dichiarazione di partenza: metà dell'entrata;
 - d) iscrizione seguita dall'eventuale 2° forfait: un quarto dell'entrata;
 - e) iscrizione seguita dal 1° forfait: un decimo dell'entrata;
3. gli artt. 161 e 162 del regolamento della ex Società degli Steeple-Chases d'Italia e la deliberazione del Commissario dell'ASSI n. 19 del 2 aprile 2012, relativa alle corse di Gruppo in ostacoli ed a quelle "classiche" che prevedono, per la partecipazione alle corse, le seguenti "entrate" e "forfeits", secondo la tabella allegata alle disposizioni regolamentari:
 - a) dichiarazione di partenza (entrata): 0,15% dell'ammontare complessivo del premio (maggiorazione agli allevatori esclusa); tale importo non è dovuto per cavalli considerati regolarmente partiti, a norma dei vigenti Regolamenti delle corse e delle scommesse;
 - b) ritiro del cavallo dopo la dichiarazione di partenza uguale all'ammontare dell'entrata;
 - c) rinuncia per mancata dichiarazione di partenza: metà dell'entrata;
 - d) iscrizione seguita da eventuale 2° forfait: un quarto dell'entrata;
 - e) iscrizione seguita da 1° forfait: un decimo dell'entrata;

CONSIDERATO che le citate prescrizioni inerenti al pagamento delle iscrizioni per le corse al trotto sono state a suo tempo introdotte dall'ex ASSI al fine di valutare le risultanze di un provvedimento che, concorrendo al meglio la programmazione degli effettivi di scuderia, evitasse un numero molto elevato dei cavalli iscritti "in automatico" alle corse ippiche e quindi di quelli sorteggiati, con effetti talvolta distorsivi sullo svolgimento delle corse stesse;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Gestione ex ASSI

VISTE le mutate condizioni economiche del settore ippico, e, in particolare, le difficoltà in cui versano gli operatori, anche per effetto del parziale pagamento dei premi al traguardo riferiti al secondo semestre dell'anno 2012 e dell'allungamento dei tempi relativi ai pagamenti di quelli riferiti alle corse del 2013 a seguito della soppressione dell'ASSI e della conseguente riconduzione della disciplina dei procedimenti alle disposizioni amministrativo-contabili vigenti per le amministrazioni centrali;

CONSIDERATO inoltre che, a fronte del pagamento da parte dell'Amministrazione dei premi vinti per le corse disputate direttamente agli operatori ippici di trotto e di galoppo, e non più, come in precedenza, per il tramite delle Società di corse, queste ultime, non potendo più procedere alla compensazione dei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo dagli operatori con i premi al traguardo, hanno manifestato crescenti difficoltà all'accreditamento delle iscrizioni, con possibili negative ricadute sull'attività ippica;

PRESO ATTO delle istanze degli organismi associativi degli operatori ippici, favorevoli ad una modifica della normativa di settore in materia di iscrizioni, entrate, rinunce e forfeit;

RITENUTO opportuno, alla luce delle evidenze di cui sopra, rivedere la disciplina delle modalità di iscrizione dei cavalli alle corse al trotto e al galoppo nel quadro di interventi normativo-regolamentari di carattere più generale, finalizzati a dare attuazione alle nuove indicazioni strategiche inerenti allo sviluppo della politica pubblica di cui trattasi e coerenti con le mutate condizioni economiche e sociali del settore;

VISTO il decreto n. 10978 del 20 maggio 2013 con il quale si è previsto di provvedere, tra l'altro, alla predisposizione di uno schema unico di regolamento dei vigenti regolamenti delle corse ippiche ed al riesame del regolamento di disciplina attinente alla giustizia sportiva, al fine di semplificare i testi regolamentari, introducendo i miglioramenti normativi necessari ad uno snellimento regolamentare e alla massima univoca interpretazione delle norme stesse

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dalle corse in programma per il 29 giugno 2013, data di inizio della stagione estiva delle corse, sono sospese le disposizioni:
 - a) del regolamento delle corse al trotto nella parte in cui prevedono, in capo al proprietario o ad altri soggetti che iscrivono il cavallo alla corsa, per le corse non inserite nell'elenco dei grandi premi (corse di gruppo e classiche), il pagamento di somme per l'iscrizione e la dichiarazione dei parenti (art. 57);
 - b) del regolamento delle corse al galoppo ex JCI, come modificate e integrate dalla deliberazione del Commissario dell'UNIRE n. 11 del 2 febbraio 2011, nella parte in cui prevedono, per la partecipazione a corse non di Gruppo e "classiche", "entrate" e "forfeits" (art. 129);



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Gestione ex ASSI

- c) del regolamento della ex Società degli Steeple-Chases d'Italia, come modificate e integrate dalla deliberazione del Commissario dell'ASSI n. 19 del 2 aprile 2012, nella parte in cui prevedono, per la partecipazione alle corse di Gruppo in ostacoli ed a quelle "classiche", "entrate" e "forfeits" (artt. 161 e162).
2. La sospensione delle disposizioni di cui al precedente punto 1 non si applica alle corse inserite nel calendario nazionale per il mese di giugno e luglio, per le quali siano già state chiuse, alla data di adozione del presente provvedimento, le relative iscrizioni.

IL DIRETTORE GENERALE

Stefano Vaccari